



DI CARLO FORTE

Il dirigente scolastico che abbia presentato la domanda di trattenimento in servizio fino a 70 anni prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 223/06 ha diritto all'accoglimento dell'istanza.

A patto che l'amministrazione non si sia espressa negativamente entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Così ha deciso il tribunale di Pescara, in sede di reclamo, con una pronuncia depositata in segreteria il 4 dicembre scorso.

SILENZIO-ASSENSO
DOPO 90 GIORNI

La scadenza del termine previsto dalla legge n. 241/90 per la formazione del provvedimento conclusivo determina automaticamente l'insorgenza del silenzio-assenso. E quindi l'amministrazione non può esprimersi nel senso del mancato accoglimento in data successiva all'ultimo giorno utile alla formazione del provvedimento. Dunque, dopo il 90° giorno. In buona sostanza, una volta scaduto il termine ultimo per l'emanazione del provvedimento di rigetto, la domanda va considerata accolta in ogni caso. Anche se nel frattempo è stata emanata una nuova disposizione che cancella le norme precedenti, che consentivano il trattenimento in servizio fino a 70 anni. Ciò vuol dire che sono da conside-

Presidi over 65, c'è chi può

Se autorizzati, restano a lavorare fino ai 70 anni



Il termine per il provvedimento di rigetto era già inutilmente decorso

rarsi non legittime le comunicazioni di rigetto delle istanze prodotte dagli uffici scolastici regionali formate oltre il 90° giorno dall'istanza, motivate sulla base delle nuove disposizioni.

■ NO AL TRATTENIMENTO FINO A 70 ANNI

La questione è nata a seguito dell'emanazione del decreto legge 223/06. Si tratta del decreto Bersani, che, all'articolo 33, ha disposto l'abrogazione

di parte dell'articolo 16 del decreto legislativo 503/92. Il dispositivo, a seguito di una modifica introdotta dal decreto-legge 136/2004, prevedeva la possibilità di chiedere il trattenimento in servizio fino a 70 anni, vincolandone l'accoglimento a un intervento discrezionale dell'amministrazione.

■ MA CHI LO AVEVA CHIESTO RIMANE

Per contro, lo stesso articolo 33, al comma 2, fissa una disciplina transitoria con la quale vengono confermati i provvedimenti di trattenimento in servizio già concessi. Insomma, le nuove disposizioni, se da un lato hanno cancellato dall'ordinamento la possibilità di rimanere in servizio

LE NORME DI RIFERIMENTO

- **Art. 33 del decreto legge 223/06:** è il dispositivo con il quale è stata abrogata la norma che consentiva il trattenimento in servizio fino a 70 anni.
- **Art. 1-quater del decreto legge 136/2004:** è il provvedimento che aveva introdotto il trattenimento in servizio fino a 70 anni, successivamente abrogato.
- **Art. 16 del decreto legislativo 503/92:** nell'attuale stesura, modificata ultimamente dall'articolo 33 del decreto legge 223/06, prevede solo il diritto al trattenimento in servizio per altri due anni oltre il limite massimo per la pensione di vecchiaia. Dunque fino al compimento del 67° anno di età.

altri tre anni, dopo il trattenimento fino a 67 anni (dunque fino a 70 anni), dall'altra hanno fatti salvi i diritti acquisiti. E a questo proposito, il legislatore ha espressamente previsto la conferma di tale diritto in capo a coloro che lo avevano già maturato all'atto dell'entrata in vigore delle nuove norme.

■ IL CASO DavANTI AL GIUDICE

La nuova disciplina, però,

non era stata applicata correttamente dall'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo, che aveva rigettato una domanda, nonostante fossero già scaduti i 90 giorni al termine dei quali scattava il cosiddetto silenzio-assenso. Vale a dire, una sorta di tacito accoglimento dell'istanza, dovuto al fatto che non era stato formato alcun provvedimento di rigetto entro i termini fissati dalla legge. Di qui l'esperimento dell'azione giudiziale da parte del dirigente interessato. Che sortiva esito negativo in prima istanza (provvedimento d'urgenza ex articolo 700 del codice civile). Salvo poi terminare con l'accoglimento del ricorso in sede di reclamo e la reintegrazione in servizio del dirigente scolastico. (riproduzione riservata)